



**OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, BARBIERE, ESTETISTA E TATUATORE.**

### **LA SINDACA**

**Vista** la Legge n. 174 del 17/08/2005 e s.m.i. "Disciplina delle attività di acconciatore";  
**Vista** la Legge n. 1 del 04/01/1990 e s.m.i. "Disciplina delle attività di estetista";  
**Visto** il Regolamento Regionale n. 6 del 28/11/2011 e s.m.i., per l'attività di acconciatore;  
**Visto** il Regolamento Regionale n. 5 del 22/03/2016 per l'attività di estetista;  
**Visto** il Regolamento comunale per le attività di estetisti e tatuatori approvato con Deliberazione C.C. n. 32/2017;  
**Visto** il Regolamento comunale approvato per attività di acconciatori con Deliberazione C.C.n. 100/2018;  
**Visto** l'art 50 del TU D. lgs 267/2000;  
**Visto** l'art. 10 comma 2 del D.L. n.7/2007  
**Richiamata** la precedente ordinanza sindacale Pg.91671 del 6.8.2014;  
**Visti** i pareri espressi dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

### **RITENUTO**

di modificare gli orari di apertura e chiusura da osservarsi da parte delle attività di barbiere, acconciatore, estetista e tatuatore, tenendo conto che gli stessi devono rispondere alle finalità di massimo servizio per il consumatore, nel rispetto delle norme e delle relazioni sindacali in materia di lavoro;

### **DISPONE**

di stabilire la disciplina degli orari di apertura/chiusura delle attività di barbiere, acconciatore, estetista e tatuatore come segue:



## **Art. 1 – Fascia oraria di apertura e di chiusura**

- L'esercente può scegliere l'orario più funzionale al proprio esercizio, prevedendo o meno una pausa intermedia in alcune o tutte le giornate di apertura, fermo restando il rispetto della vigente normativa contrattuale sul lavoro subordinato;
- Le attività di acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing poste all'interno dei centri commerciali, osservano gli stessi giorni di apertura ed orari dell'attività principale presso cui operano;
- Non è previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale.
- E' consentita la prosecuzione dell'attività per non oltre 30 minuti oltre i limiti di orario di chiusura, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

## **Art. 2 - Scelta dell'orario**

- La scelta dell'orario da parte dell'esercente deve essere comunicata contestualmente alla scelta di avvio attività nel caso di nuova apertura;
- In caso di sub-ingresso, vale l'orario prescelto dal precedente titolare fino a quando il subentrante comunicherà una scelta diversa;
- Ogni operatore deve rendere edotto il pubblico dell'orario prescelto mediante esposizione di apposito cartello, ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

## **Art. 3 – Sanzioni**

L'inosservanza di quanto contenuto nella presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 80 a 500 Euro, secondo le procedure di cui alla Legge 21.11.1981 n. 689 e successive modifiche.

## **DISPONE, ALTRESI'**

- La trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Locale affinché ne assicuri l'osservanza;
- L'affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni nonché la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

LA SINDACA  
Laura Castelletti



**Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla L. 241/90**

**Autorità emanante:** Sindaca di Brescia

**Settore Proponente:** Settore Sportello unico delle attività produttive commerciali

**Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti:** Settore Suap attività commerciali produttive, via Marconi 12 Brescia – tel 0302977861-8635

**Responsabile del procedimento amministrativo:** ai sensi dell'art 8 L. 241/90, si comunica che il Responsabile del Procedimento è il responsabile di settore Dott. Michele Lorandi

**Autorità a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:** i sensi dell'art. 3, c. 4 della L. n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data della presente ordinanza (D.lgs. n. 104/2010) ovvero il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. (DPR n. 1199/1971)